

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1988

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (132ª deroga)

(88/309/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici, all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che assicuri l'approvvigionamento degli utilizzatori; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che la sospensione dei dazi o l'applicazione di detti contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di cui alla raccomandazione n. 1-64, ma che essi esercitano invece un'influenza favore-

vole sul mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario fare in modo, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3 del trattato CECA che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, nonché evitare che i prodotti siderurgici importati siano riesportati nello stesso stato in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

| Codice NC | Designazione dei prodotti | Stati membri | Contingente (tonnellate) | Dazio doganale (in %) |
|---------------|--|---|--------------------------|-----------------------|
| ex 7213 50 00 | Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm: a) in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso: — non più dello 0,7 % di carbonio — 0,25 % o meno di silicio — 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,02 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — 0,06 % o meno di rame | Repubblica federale di Germania Benelux Francia | 590 850 880 | 0 0 0 |

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.